

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE GLI

ESERCIZI PUBBLICI

(del 3 giugno 1997)



IL MUNICIPIO DI BIASCA

- richiamati gli art. 192 Loc, 44 Raloc, 36 e seguenti e 73 Les pubb, il Rles pubb, nonché la delega 25.3.1997 no. 20 del Dipartimento delle istituzioni;

o r d i n a :

Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio e della Polizia comunale come pure quelle ad essi delegate in materia di esercizi pubblici.

Capitolo 2

ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA

Art. 2

In generale

Gli esercizi pubblici, ad eccezione dei locali notturni, piano bar e discoteche, non possono essere aperti prima delle 05.00 e devono essere chiusi entro le 01.00.

Art. 3

Locali notturni, piano bar e discoteche

I locali notturni, i piano bar e le discoteche non possono essere aperti prima delle 19.00 e devono essere chiusi entro le 02.00.

Art. 4

Discoteche pomeridiane

Le discoteche possono pure essere aperte durante i giorni di sabato e quelli festivi tra le 14.00 e le 21.00 a condizione che non vengano consumate bevande alcoliche.

Art. 5

Servizio all'aperto

In deroga agli art. da 2 a 4 il servizio all'aperto è consentito fino alle 24.00.

Capitolo 3

DEROGHE

Art. 6

Definizione

E' considerata deroga l'autorizzazione concessa dal Municipio, di volta in volta e per una durata non superiore a 10 giorni, di prolungare l'apertura di un esercizio pubblico oltre gli orari stabiliti dalla presente ordinanza (art. 2 e 3).

Art. 7

Diritto all'ottenimento

Il richiedente non ha alcun diritto all'ottenimento di una deroga e un suo rilascio non costituisce precedente nel caso di eventuali ulteriori richieste.

Art. 8

Limiti / Esigenze

¹Di regola la deroga viene concessa solo in occasioni straordinarie, riservate le norme che seguono.

²Per gli esercizi pubblici in generale (esclusi i locali notturni, i piano bar e le discoteche) la deroga è concessa, al massimo, fino alle 02.00. In caso di organizzazione di balli pubblici la deroga può essere concessa fino alle 03.00.

³Per i locali notturni, i piano bar e le discoteche, nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni prefestivi, potrà essere concessa, di volta in volta, una deroga di un'ora al massimo a condizione che, per ogni giorno oggetto di deroga, vengano offerti spettacoli di varietà e/o esibizioni musicali, che non siano quelli abitualmente offerti.

⁴Per il servizio all'aperto non vengono concesse deroghe.

Art. 9

Casi urgenti

In casi urgenti le deroghe, nei limiti delle norme che precedono, possono essere rilasciate dalla Polizia comunale.

Art. 10

Deroghe generali

Il Municipio potrà, di volta in volta, decidere una deroga generale (notte libera) agli orari di chiusura in occasione di circostanze particolari (San Silvestro, vigilia di Natale, Carnevale, San Pietro, manifestazioni di una certa importanza, ecc...).

Capitolo 4

PERMESSI SPECIALI

Art. 11

Definizione

Il permesso speciale è l'autorizzazione concessa dal Municipio, per la durata massima di 10 giorni *) e su fondi sprovvisti di patente, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

*) Permessi di durata superiore a 10 giorni sono di competenza dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti (art. 31 cpv. 3 Les pubb).

Art. 12

Condizioni, gerenza

Il rilascio del permesso speciale è subordinato alla presenza sul posto di un gerente in attività, responsabile della tutela dell'igiene, della salute, della quiete, della sicurezza e del mantenimento dell'ordine.

Art. 13

Assicurazione RC

Il richiedente del permesso (organizzatore) deve stipulare, a suo nome, un contratto d'assicurazione per la copertura dei danni derivanti dall'attività dell'esercizio (garanzia minima per lesioni corporali e materiali di almeno fr. 3'000'000.— per ogni caso di sinistro).

Art. 14

Orari

Di regola l'orario per l'esercizio di un permesso speciale è quello stabilito per gli esercizi pubblici (art. 2).

Capitolo 5

BALLO PUBBLICO

Art. 15

Obbligo di notifica

L'organizzazione e la tenuta di balli pubblici occasionali, cioè organizzati nell'ambito di circostanze particolari limitate nel tempo quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali, deve essere notificata al Municipio con almeno 10 giorni di anticipo.

Art. 16

Eccezione

Non sono considerati balli pubblici quelli organizzati in occasione di un matrimonio, di una riunione di famiglia o di natura strettamente privata.

Art. 17

Deroghe e permessi speciali

La notifica non esime l'organizzatore dalla richiesta di eventuali deroghe o di eventuali permessi speciali.

Art. 18

Tutela dell'ordine e della quiete

Restano inoltre riservati gli art. da 24 a 26 della presente ordinanza.

Capitolo 6

NOTIFICHE OBBLIGATORIE

Art. 19

Orari, giorni di riposo, chiusure

Il gerente deve notificare al Municipio, entro il 1. gennaio di ogni anno:

- gli orari giornalieri di apertura e di chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;

- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi per un periodo non superiore a 60 giorni.*)

*) La chiusura per un periodo superiore a 60 giorni deve essere autorizzata dall'Ufficio dei permessi e dei passaporti (art. 104 cpv. 2 Rles pubb).

Art.20

Modifiche

¹Eventuali modifiche devono essere notificate al Municipio almeno 30 giorni in anticipo.

²Modifiche di durata limitata e richieste da circostanze eccezionali e imprevedibili vanno tempestivamente comunicate, anche oralmente, alla Polizia comunale.

Art.21

Coordinazione

Il Municipio può vietare o coordinare le chiusure notificate qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito nel territorio comunale o in parte di esso.

Art. 22

Obbligo di apertura

Entro i limiti di orario comunicati l'esercizio pubblico deve sempre essere aperto.

Art. 23

Superamento dell'orario

¹Il superamento dell'orario di chiusura notificato, fino ad un'ora nel pomeriggio e fino a due ore la sera, entro i limiti massimi stabiliti dalla presente ordinanza (art.2), è consentito senza alcuna formalità.

²Qualora il gerente intendesse ritardare la chiusura oltre i limiti di cui al cpv. precedente, tuttavia entro quelli massimi stabiliti dalla presente ordinanza (art.2), deve comunicare tempestivamente tale sua decisione, anche oralmente, alla Polizia comunale.

Capitolo 7

TUTELA DELL'ORDINE E DELLA QUIETE

Art. 24

Responsabilità del gerente

¹Il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze.

²Se il suo intervento non induce l'avventore a un contegno e a un comportamento corretti, egli deve provvedere ad espellerlo chiedendo, se del caso, l'intervento della polizia.

³Egli è tenuto inoltre a dare immediato avviso alla polizia comunale e cantonale di tutti quei fatti che, verificatisi nell'esercizio, presentino un aspetto grave o comunque d'interesse per la polizia stessa (disordini, risse, contravvenzioni, ecc.).

⁴Il Municipio può imporre al gerente che abbia dimostrato di non essere in grado di mantenere l'ordine nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze, l'adozione di particolari provvedimenti, come l'assunzione di personale di sorveglianza, riservate le competenze dell'Ufficio dei permessi e dei passaporti.

Art. 25

Strumenti e apparecchi musicali

¹L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili deve avvenire in modo da non turbare la pubblica quiete e da non disturbare gli avventori che non vi sono interessati.

²Dopo le 22.00 l'uso degli strumenti e apparecchi di cui al cpv. precedente è ammesso soltanto all'interno del locale. Eventuali apparecchi per la diffusione del suono all'esterno devono essere disinseriti.

Art. 26

In occasione di balli pubblici e permessi speciali

¹Per l'organizzazione di balli pubblici, di manifestazioni e in caso di rilascio di permessi speciali il Municipio può imporre all'organizzatore condizioni particolari per garantire la quiete e l'ordine pubblico, la libera circolazione delle persone e dei veicoli e per prevenire violenze e disordini.

²In particolare può essere richiesta l'organizzazione di un servizio di sicurezza e per il disciplinamento della circolazione, può essere vietata la vendita di bevande alcoliche e può essere imposto l'uso di bicchieri, bottiglie e piatti in materiale particolare (plastica, carta e simili).

Capitolo 8

REVOCA DI PERMESSI E DEROGHE

Art. 27

¹Il Municipio revoca i permessi speciali e le deroghe d'orario quando:

- a) per ottenerli sono state date indicazioni inveritiere;
- b) gli stessi hanno comportato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

²Nel caso in cui vi sia pericolo nel ritardo la competenza di cui al cpv. 1 spetta alla Polizia comunale che può ordinare lo sgombero dell'esercizio pubblico in caso di disordini.

Capitolo 9

TASSE

Art. 28

Di cancelleria

¹Per ogni atto di sua competenza (decisioni, anche negative, preavvisi, ecc.) il Municipio preleva una tassa di cancelleria da fr. 10.00 a fr. 50.00 commisurata all'entità dell'oggetto.

Di concessione

²Per il rilascio di deroghe il Municipio preleva una tassa di fr. 30.00 per ora e per giorno, per gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, i piano bar e le discoteche;

fr. 50.00 per ora e per giorno, per i locali notturni, i piano bar e le discoteche.

Per il rilascio di un permesso speciale il Municipio preleva una tassa da fr. 50.00 a fr. 500.00.

Capitolo 10

COMPETENZE PARTICOLARI DELLA POLIZIA

Art. 29

Gli agenti della Polizia comunale possono:

- a) ispezionare gli esercizi pubblici;
- b) accertare l'identità di chi vi si trova;
- c) ordinare lo sgombero dell'esercizio pubblico, qualora si verificassero disordini.

Capitolo 11

PERSEGUIMENTO DELLE INFRAZIONI

Art. 30

Competenza municipale

Le infrazioni in materia di deroghe e di permessi speciali sono punite dal Municipio con una multa da un minimo di fr. 20.00 a un massimo di fr. 10'000.00.

Art. 31

Su delega dipartimentale

¹Per le infrazioni in materia di rispetto degli orari e delle relative notifiche (art. 37 cpv. 1, 39 cpv. 1, 40 e 41 Les pubb; 100 e 101 Rles pubb);

- esposizione degli orari (art. 53 Les pubb);
- età degli avventori; (art. 45-49 Les pubb);
- vendita di bevande alcoliche (art. 50 e 52 Les pubb)
- presenza del gerente (art. 53 Les pubb; 86 Rles pubb);
- esercizio di apparecchi musicali e da gioco (art. 54 Les pubb; 111-113 Rles pub);
- esposizione dei prezzi (art. 59 Les pubb; 105-107 Rles pubb);

la Polizia comunale intima direttamente al gerente il rapporto di contravvenzione assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni.

²Trascorso tale termine la Polizia trasmette all'Ufficio dei permessi e dei passaporti l'incarto completo delle osservazioni e delle eventuali contro osservazioni per la relativa decisione (art. 3 e seguenti Lcontr) .

³Le rimanenti infrazioni alla Les pubb e al suo regolamento di applicazione sono segnalate dalla Polizia comunale all'Ufficio dei permessi e dei passaporti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 32

Punibilità

Sono punibili:

- a) il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
- b) il cliente quando compie atti molesti o tali da turbare l'ordine dell'esercizio oppure dà false indicazioni per le notifiche ufficiali.

Capitolo 12

RIMEDI DI DIRITTO

Art. 33

In generale

Contro le decisioni del Municipio, salvo quelle in materia contravvenzionale, è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla loro intimazione.

Art. 34

In materia contravvenzionale

Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla loro intimazione.

Capitolo 13

ENTRATA IN VIGORE, DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 35

La presente ordinanza entra in vigore il 16 giugno 1997 e abroga, a tale data, ogni altra disposizione contraria o incompatibile, in particolare l'Ordinanza municipale 19.08.1969 concernente l'uso di strumenti e apparecchi musicali e l'Ordinanza municipale 10.12.1980 concernente le tasse in materia di esercizi pubblici.

Biasca, 3 giugno 1997

Adottata con risoluzione municipale numero 213 del 03 giugno 1997.
Entrata in vigore il 16 giugno 1997.